REGOLAMENTO (CEE) N. 1979/85 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1603/83 che prevede misure speciali di smercio per le uve secche e i fichi secchi detenuti dagli organismi di ammasso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1603/83 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3489/84 (4), prevede misure speciali di smercio per le uve secche e i fichi secchi del raccolto 1981 e 1982 detenuti dagli organismi di ammasso;

considerando che certi quantitativi di uve secche e di fichi secchi del raccolto 1983, acquistati dagli organismi di ammasso in conformità del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2057/84 (6), sono tuttora immagazzinati; che eventuali vendite di tali prodotti per il consumo umano potrebbero essere effettuate soltanto a prezzi che comprometterebbero l'equilibrio del mercato; che tali prodotti dovrebbero essere venduti per le utilizzazioni specifiche indicate nel regolamento (CEE) n. 1603/83; che quest'ultimo regolamento dovrebbe essere, a tale scopo, modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1603/83, i termini « dei raccolti 1981 e 1982 » sono sostituiti da « dei raccolti 1981, 1982 e 1983 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

(1) GU n. C 106 del 27. 4. 1985, pag. 8.
(2) Parere reso il 12 luglio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 5.
(4) GU n. L 327 del 14. 12. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.
(6) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 4.